

**MODALITA' OPERATIVE PER L'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI ESTIVI DI
ORIENTAMENTO, DI CUI ALL'ART. 17 QUINQUIES DELLA L.R. 32/2002**

1. Definizione

I tirocini estivi di orientamento sono esperienze formative di inserimento in un contesto lavorativo che si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico, formativo o accademico e l'inizio di quello successivo. La durata del tirocinio estivo di orientamento non può essere inferiore a quindici giorni e superiore a tre mesi.

2. Soggetti del rapporto di tirocinio

I tirocini estivi di orientamento possono essere promossi dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche e dalle università in favore degli studenti, di età non inferiore a sedici anni, iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, all'università e ai percorsi di istruzione e formazione professionale.

Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante pubblico o privato.

Per essere avviato ad un tirocinio estivo non vi è obbligo di essere in stato di disoccupazione.

E' consentito al tirocinante di svolgere nel periodo estivo più di un tirocinio per lo stesso profilo professionale nonché di svolgere più tirocini per profili professionali diversi.

Lo stesso tirocinante può essere ospitato per più periodi estivi (vale a dire per più anni) al massimo due volte presso lo stesso soggetto ospitante. In tal caso il progetto formativo dell'anno successivo deve completare l'acquisizione delle competenze e/o l'esercizio delle attività non svolte nell'anno precedente.

Il soggetto ospitante può accogliere più tirocinanti con lo stesso profilo professionale o con diversi profili professionali.

3. Convenzione e progetto formativo

Il tirocinio è regolato da una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante alla quale è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui al punto 1, le modalità di svolgimento del tirocinio stesso, gli obblighi e i diritti del tirocinante nonché l'importo del rimborso spese secondo quanto previsto al punto 5.

4. Numero di tirocini attivabili

Per ogni soggetto ospitante il numero dei tirocini estivi attivabili è limitato al 15% del numero dei dipendenti, compresi i lavoratori stagionali a tempo determinato e i somministrati stagionali, con arrotondamento all'unità superiore. Se un soggetto ospitante non ha dipendenti può essere attivato un solo tirocinio, purché sia garantita la presenza di un tutore avente le caratteristiche indicate al successivo punto 7.

5. Rimborso spese

Al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante nella misura minima mensile pari a Euro 300,00 e non superiore a Euro 500,00 mensili lordi. Per i tirocini di durata inferiore al mese il rimborso spese forfetario minimo è di Euro 250,00.

6. Comunicazione obbligatoria

I tirocini estivi di orientamento sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

7. Tutore

Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, che ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina un tutore per ogni tirocinante, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio; ad ogni tutore del soggetto ospitante possono essere assegnati al massimo due tirocinanti.

8. Assicurazioni obbligatorie

Il soggetto ospitante è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

9. Registrazione nel libretto formativo

Al termine del tirocinio le competenze acquisite dal tirocinante sono registrate nel libretto formativo del cittadino.

10. Norme applicabili

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente atto, al tirocinio estivo di orientamento si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 32/2002 e dal Regolamento n. 47/R/2003 in tema di tirocini extracurricolari.